



# CITTÀ DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )



Città di Amantea (Provincia di Cosenza)	
Pubblicazione all'Albo Pretorio	
N° Reg.:	465
Dal:	11 LUG. 2019
Al:	6 LUG. 2019

ORDINANZA N° 70 DEL 11 LUG. 2019

## IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

**Vista:** La delibera di Giunta n° 93 del 10/07/19 avente per oggetto "viabilità: area pedonale estiva Via Margherita" con la quale sono state stabilite le modalità di funzionamento dell'area pedonale di via Margherita, prevedendone l'istituzione quotidiana fino al 03.09.2019;

**Ritenuto** dover dare attuazione alla volontà dell'Ente mediante adozione di provvedimento finalizzato a garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica sia dei pedoni nell'evitare sinistri che per l'inquinamento ambientale dovuto a gas di scarico e di rumori molesti;

**Vista** la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

**Visto** gli artt. 5 comma 3 e 7 comma 1 lett. a), 159 del C.d.S. D.lgs. 285/92.

## ORDINA

Di modificare e disciplinare l'AREA PEDONALE URBANA (A.P.U.) su via Margherita con le seguenti modalità e decorrenze:

dal 15.07.2019 al 03.09.2019

- dalle ore 19.00 alle ore 01.00: Via R. Margherita dall'intersezione con via Dogana fino all'intersezione P.zza Commercio anticipando alle ore 16.00 la chiusura nei giorni festivi e nelle giornate di Domenica;
- dalle ore 21.00 alle ore 01.00: Via Margherita dall'intersezione con Via Stromboli fino all'intersezione con Via Dogana ed all'intersezione con Via Palinuro nonché Via Margherita, dall'intersezione di via Palinuro fino all'intersezione con via Lungomare, che sarà percorribile a senso unico di marcia direzione Est – Ovest per i veicoli provenienti da Via Palinuro;

Nelle zone interessate, nello stesso periodo e negli stessi orari, è istituito il divieto di sosta con sanzione coatta a spese dei proprietari/trasgressori.

Saranno consentiti gli attraversamenti perpendicolari di via Dogana e via Stromboli.

I residenti di via Margherita titolari di garage o ricoveri privati ove collocare i veicoli potranno accedere nell'area pedonale solo per il transito ed in ogni caso evitando i momenti di pieno affollamento dell'area pedonale.

Per tutta la durata della a.p.u. estiva sono sospese le agevolazioni alla sosta dei cittadini residenti negli orari di funzionamento della chiusura.

**Il transito in deroga alla presente ordinanza, nelle vie e piazze dell' A.P.U., è consentito:**

- ai veicoli al servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno;
- ai veicoli: delle Forze Armate; dei servizi di Polizia, Antincendio, Autoambulanze e di soccorso in genere e della Protezione Civile.

È comunque fatto obbligo ai veicoli autorizzati di transitare nell'Area Pedonale Urbana, nelle vie e piazze e negli orari consentiti, ad una velocità particolarmente ridotta.

## DISPONE

Altresì che la chiusura e la riapertura dell'area interessata negli orari previsti è affidata al servizio manutentivo.

La presente ordinanza:

1. sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale;
2. sarà inserita sul sito internet istituzionale [www.comuneamantea.gov.it](http://www.comuneamantea.gov.it) ;
3. sarà trasmessa ai seguenti destinatari:

- a) Stazione Carabinieri di Amantea;
- b) Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
- c) ASP di Cosenza – Distretto di Amantea;
- d) Delegazione di Spiaggia di Amantea;
- e) Commissariato di P.S. di Paola;
- f) Servizio 118 – Cosenza;
- g) Ufficio Tecnico Manutentivo comunale  
per quanto di competenza

### **AVVERTE**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Giancarlo SOCCIOLE